

OGGETTO: L.R. 4/2003 e R.R. n. 2/2007: revoca in parte qua della determinazione n. G12050 del 07.10.2015 relativa al centro di riabilitazione per disabili fisici, psichici e sensoriali sito in via Lazzaro Taldi, 37, gestito dalla Cooperativa OSA (P.IVA 01675771008) sede legale via Lucio Volumnio, 1, Roma ed adeguamento del titolo di accreditamento.

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- l’atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale “Salute e Politiche sociali”;
- l’atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;
- l’atto di organizzazione n. G12845 del 21.09.2017 di conferimento di incarico di Dirigente ad interim dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti al Dott. Donato Cavallo;
- la Delibera di Giunta regionale n. 837 del 11/12/2017 recante: “Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali”;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- l’Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.
- il Regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 recante la disciplina in materia di accreditamento ai sensi della L.R. 3 marzo 2003, n. 4;

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- DPCA n. 431 del 24.12.2012 recante “La Valutazione multidisciplinare per le persone non autosufficienti anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensione e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;
- DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;*

- DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: "Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale";
- Decreto dirigenziale n. G04762/12.04.2017 di definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G10895/01.08.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale

PREMESSO CHE

- con determinazione n. G12050 del 07.10.2015 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sito in via Lazzaro Taldi, 37, Roma per l'erogazione di n. 190 trattamenti/die ambulatoriali (su istanza della cooperativa OSA assunta al prot. n. 211951 del 17 aprile 2015 e successiva integrazione acquisita in data 13 maggio 2015 prot. n. 259947);
- con nota acquisita al prot. reg. n. 586066 del 30.10.2015 la Cooperativa OSA ha presentato istanza di accreditamento istituzionale del predetto centro di riabilitazione ambulatoriale;
- con nota prot. n. prot. n. 2BU0018598/20.04.2016 la Asl Roma 2 (ex Asl Roma B) ha trasmesso, con parere favorevole, l'attestazione della UOC Valutazione Attività Strutture Accreditate e Convenzionate prot. n. 2BI0017360/19.04.2016 relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi della DGR n. 636/2007 e dell'allegato 2 del DCA n.90/2010 per la struttura sita in via Taldi, 37 per n. 174 trattamenti/die in accreditamento istituzionale di cui 87 in estensiva e 87 in mantenimento;
- con DCA n. U00312/12.10.2016 è stato rilasciato l'accREDITamento ai sensi dell'art 8 quater comma 7 del D.Lgs. 502/1992 sottoposto a verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, del volume della attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dal rilascio per n. 174 trattamenti / die;

PRESO ATTO che

a) con nota prot. n. 97404 /08.06.2017 la Asl Roma 2 ha trasmesso il parere della UOC Valutazione strutture accreditate prot. n. 96404 / 07.06.2017.

b) dalla citata nota si è potuto rilevare che in data 10 aprile 2017 la ASL ha effettuato il sopralluogo presso il centro da quale è emerso che:

- 1) la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento;
- 2) sono presenti 3 box di fisioterapia per adulti, 5 postazioni per minori nel locale palestra con separatori mobili/stanze adibite a terapia individuale. Il carico massimo di utenti per ora è di n. 15 utenti, di cui 12 minori e 3 adulti.

c) per quanto riguarda il volume delle attività è emerso che riguardo ai trattamenti ambulatoriali erogati nel periodo gennaio – aprile 2017 la ASL ha rilevato che i trattamenti non sono eccedenti il tetto autorizzativo (190 trattamenti/die), ad eccezione del

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

mese di gennaio, ma sono comunque eccedenti il tetto di accreditamento definito in n.174 trattamenti / die; in ogni caso non sono rispondenti alla ripartizione di cui al DCA 312/2016 per la modalità estensiva (87 trattamenti / die) e di mantenimento (87 trattamenti die);

d) attraverso una verifica analitica dei volumi di attività erogati per la modalità estensiva e di mantenimento nel tempo (nel pregresso regime *extra ordinem*), è stata rilevato che nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2015 (richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte della cooperativa OSA) ed il mese di ottobre 2016, la distribuzione media giornaliera è risultata di n.137,9 trattamenti estensivi e n. 47,5 in mantenimento. Tuttavia, sulla scorta degli spazi e dell'orario di apertura per 12 ore a settimana, per 5 giorni a settimana e 6 ore per il sabato, garantisce un'operatività di 66 ore (1 h trattamento). Il carico massimo di trattamenti die sono di n.180, che secondo la ASL sarebbe opportuno ripartire tra 144 estensivi verso i minori e 36 adulti, in regime di mantenimento, con rapporto di 1 adulto ogni 4 minori.

VISTA la nota prot. n. U0423195 del 18.08.2017 con la quale l'Ufficio requisiti autorizzativi e di accreditamento ha comunicato alla Asl nonché alla struttura che questa nuova valutazione da parte della Asl, avrebbe comportato una modifica della precedente attestazione rilasciata dalla UOC Valutazione Attività Strutture Accreditate prot. n.2BI0017360/19.04.2016 relativa a n.174 trattamenti / die di cui n. 87 in estensiva e n. 87 in mantenimento, nonché la revisione del titolo autorizzativo e di quello di accreditamento rilasciato con DCA n.312/2016, adeguandolo alla capacità massima di esercizio attestata in 180 trattamenti die ed all'accREDITAMENTO della funzione, ai sensi del DCA n.159/2016.

VISTA la nota assunta al prot. n. I.0439197/0.09.2017 con la quale la Cooperativa OSA ha comunicato di non aver motivi ostativi in merito alla revisione del DPCA n. U00312/2016;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica della determina G12050 del 07.10.2015 a seguito di verifica svolta dalla Asl competente per territorio di cui alla nota prot. n.97404 del 08.06.2017 e prot. n. 96404 / 07.06.2017.

Tale provvedimento non ha valore retroattivo, né sanatorio rispetto alla configurazione qui aggiornata.

TENUTO CONTO altresì che

- l'accREDITAMENTO viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: "*nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso;*

- l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;

- l'azienda è deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

- 1) procedere alla revoca di n. 10 trattamenti/die ambulatoriali in regime autorizzativo, fino ad un totale di n. 180 trattamenti/die ambulatoriali;
- 2) procedere all'adeguamento della capacità autorizzativa massima della struttura, a modifica della determina G12050 del 07.10.2015 a seguito di verifica svolta dalla Asl competente per territorio di cui alla nota prot. n. 97404 del 08.06.2017 e prot. n. 96404 / 07.06.2017;
- 3) procedere al contestuale accreditamento della funzione ambulatoriale ai sensi del DPCA n.U00159/2016;
- 4) precisare che tale provvedimento non ha valore retroattivo, né sanatorio rispetto alla configurazione qui aggiornata;
- 4) rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;
- 5) l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: "*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*";
- 6) l'Azienda Asl competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;
- 7) la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

Il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa OSA nonché alla Asl Roma 2.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

